REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E ###
in composizione monocratica, nella persona del giudice ### all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2799/2025 del ### vertente TRA
S.R.L. (C.F. ###) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (###,) per procura in atti OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (###) per mandato in atti

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

s.r.l. ha convenuto in giudizio ### chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo con cui questo Tribunale le aveva ingiunto di pagare in favore di quest'ultimo la somma di € 51.149,42. ### nel costituirsi ha chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo preliminarmente l'incompetenza del GL in favore del Tribunale delle imprese.

La causa, vano il tentativo di conciliazione, è stata discussa all'odierna udienza, espletata attività istruttoria.
Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, si osserva che la questione se il rapporto tra la società per azioni ed il suo amministratore sia qualificabile come lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo ovvero sia estraneo a tali ambiti è stata affrontata dalle ### (Cass., SS.UU., 20.1.2017, n. 1545).

In particolare, le ### componendo un contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità ed operando una radicale rivisitazione del proprio risalente precedente di cui alla sentenza n. 10680/1994, ha aderito alla c.d. tesi - formatasi nella più recente giurisprudenza delle ### semplici, alla luce della disciplina introdotta dal D.Lgs. 168/2003 - del rapporto societario, secondo la quale il rapporto fra l'amministratore e la società deve essere ricondotto nell'ambito dei "rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario", cui fa riferimento l'art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. ult. cit., per l'individuazione della competenza per materia del tribunale delle imprese.
Tutta la giurisprudenza, che ha trovato la sua basilare affermazione proprio nella pronuncia delle ### n. 10680/1994, non è più compatibile con il citato intervento legislativo che, appunto, ha attribuito al tribunale delle imprese la competenza relativa alle controversie in materia di rapporti societari, nella loro complessità, che coinvolgano amministratori e società, rendendo ormai irrilevante la distinzione tra attività a rilevanza esterna degli amministratori e il rapporto di natura obbligatoria di questi ultimi con la società; nell'esegesi dell'art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/2003, è stato correttamente osservato (in particolare da Cass. n. 14369/2015), che tra i "rapporti societari" ai quali tale norma fa riferimento deve necessariamente comprendersi il rapporto tra società ed amministratori, data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire; in altri termini, tale rapporto è rapporto "di società", perché serve ad assicurare l'agire della società, non assimilabile, in quest'ordine di idee, né ad un contratto d'opera (in questo senso Cass. n. 22046/2014), né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato.
Invero, il riferimento alla natura del rapporto come di tipo "societario" ha avuto svariati riflessi applicativi nella giurisprudenza di legittimità: ad esempio, nel senso di ricomprendere nella competenza del tribunale delle imprese la

controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di revoca di un consiglio di amministrazione per giusta causa (Cass. n. 14369/2015), ovvero nel senso di ammettere il ricorso ad arbitri anche nelle controversie tra amministratori e società attinenti al profilo interno dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano, quali, ad esempio, il diritto al compenso, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari (Cass. n. 2759/2016).
Nel richiamato pronunciamento, le ### hanno, tuttavia, precisato come non sia escluso che si instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera: la sussistenza di un simile rapporto deve essere verificata in concreto, essendo indispensabile, da una parte, accertare l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, dall'altra, la ricorrenza della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale.
I principi affermati dalle ### nel 2017 sono stati ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità successiva (v. Cass., Sez. VI, 13.1.2020, n. 345).
Orbene, nel caso di specie, è stata allegata e dimostrata da ### l'esistenza di un autonomo e parallelo rapporto di impiego, o comunque di un lavoro subordinato o parasubordinato.
Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni dei testi ### e ### le quali, alla domanda "Sub 3) ### è che nel periodo 2022 - 2024 le direttive di lavoro venivano impartite a tutti i lavoratori, compreso il signor ### dal signor ### e, in sua assenza, dai figli ### e ### soci della società", hanno risposto, nell'ordine: "A.D.R. si è vero. Confermo l'articolato"; "A.D.R. si è vero. Le direttive partivano dal sig. ### poi il figlio ### era in pasticceria e gestiva lui il nostro lavoro. Non c'era alcun altro che impartiva direttive o organizzava il lavoro." e "A.D.R. io posso dire che a me e a tutti quelli che lavoravano in laboratorio le impartiva ### ed i suoi figli. Non ho mai assistito a conversazioni tra ### e ### riguardo al lavoro che quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere." (cfr., verbali di udienza del 05/05/2026 e dell'11/06/2026).

Unica voce parzialmente discordante quella di ### (cfr., verbale di udienza dell'11.6.2026), la quale, dopo aver parlato dell'excursus lavorativo dell'opposto - prima "autista, poi direttore commerciale dell'azienda, poi un altro periodo di circa un anno è entrato nella compagine societaria" - ha riferito: "A.D.R. mi risulta che ### e ### decidessero insieme, confrontandosi, come procedere per alcuni ordini, per gli acquisti della merce, parlavano in nostra presenza in ufficio o anche al telefono." Si ritiene che tale ultima testimonianza, da sola, non possa superare le concordi affermazioni delle altre tre ex dipendenti della società, a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le odierne parti del giudizio.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'eccezione di incompetenza non può essere accolta.

Nel merito, l'opposizione è fondata.

E' noto che gravi sul datore di lavoro/debitore, odierno opponente, la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito oggetto del giudizio.

Detta prova non è stata fornita. Anzi, già in seno al ricorso, non è espressamente contestata la debenza delle somme, il cui ritardato pagamento secondo la tesi attorea, sarebbe avvenuto di comune accordo. Circostanza confermata dal teste ### (cfr., verbale di udienza del 5.5.2026).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parametri minimi di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

1) Rigetta il ricorso; 2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 207/2025 del Tribunale di Marsala; 3) ### S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposto che liquida in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario in € 4.629,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.